



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 21
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

Il Municipio di Chiasso,
richiamati:

- la Legge sui cani del 27.10.2025 (LCani);
- il Regolamento cantonale sui cani del 30.12.2025 (RCani);
- gli articoli 107, 145 e 192 LOC;
- gli articoli 23, 24 e 25 RALOC;

o r d i n a:

Art. 1 - Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 - Responsabilità

cpv. 1

Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, per l'osservanza delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.

cpv. 2

Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

cpv. 3

È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo fissato dal Consiglio di Stato. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 - Identificazione

cpv. 1

I cani devono essere iscritti alla Banca Dati designata dal Cantone, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

cpv. 2

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 - Corsi

cpv. 1

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

cpv. 2

Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 - Autorizzazione e tassa

cpv. 1

La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

cpv. 2

La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

cpv. 3

L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

cpv. 4

Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

cpv. 5 ¹⁾

Il Municipio preleva una tassa annuale di fr. 115.-- per ogni cane di età superiore ai 3 mesi registrato all'anagrafe canina (AMICUS) ²⁾, il cui proprietario risieda sul territorio del Comune; il proprietario ne è debitore.

Giusta l'art. 5 RCani sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani:

- i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
- i detentori di cani di servizio secondo l'articolo 69 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);

¹⁾ Ris. mun. 649 / 15 aprile 2014 ²⁾ Ris. mun. 218 / 18 febbraio 2025.

- i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
- i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l'impiego di interesse pubblico;
- gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

cpv. 6 ¹⁾

Le tasse vengono rimosse una volta all'anno: per la residenza nel Comune di Chiasso fa stato l'iscrizione alla Banca Dati designata dal Cantone al momento dell'emissione della tassa a cura del Municipio.

cpv. 7 ¹⁾

La tassa emessa, una volta cresciuta in giudizio, è parificata ad una sentenza esecutiva a sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 6 - Struttura di detenzione

Il Municipio verifica direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge.

Art. 7 - Cani pericolosi, definizione e obblighi

cpv. 1

Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

cpv. 2

È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

cpv. 3

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

cpv. 4

Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 - Fuga

cpv. 1

Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

cpv. 2

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 - Disposizioni generali

cpv. 1

I cani di qualsiasi taglia devono essere costantemente tenuti al guinzaglio su tutto il comprensorio comunale. È proibito lasciar vagare cani incustoditi sull'area pubblica o sull'area privata al pubblico transito. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

cpv. 2

È proibito ai detentori portare a passeggio i cani sul verde riservato ad area di svago delle Scuole comunali, delle Case anziani, di viale Stoppa, di via Comacini, di via degli Albrici, di via G. Tell, di via Bossi, di viale Volta, di via Soldini, di via 1. Agosto, di Piazza Boffalora, all'area Bosco della Selva a Pedrinete, nella zona del Centro sportivo di Seseglio, nonché in tutte le strutture sportive e ove è posata la rispettiva segnaletica.

Il Municipio può inoltre proibire in ogni tempo l'accesso dei cani in altri luoghi mediante la posa dell'apposita segnaletica.

cpv. 3

I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

cpv. 4

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo d'utilità.

Art. 10 - Aree di svago e di sfogo

cpv. 1

Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico.

All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

cpv. 2

I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 - Norme igienico-sanitarie

cpv. 1

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

I detentori di cani sono altresì tenuti a neutralizzare le deiezioni liquide dei propri animali, versando immediatamente acqua in quantità sufficiente a diluirle e a ripulire le superfici interessate. A tale scopo, durante l'accompagnamento del cane su aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere sempre in possesso di una bottiglietta o di altro contenitore idoneo contenente acqua.

cpv. 2

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi.

cpv. 3

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 - Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure, al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 - Cani incustoditi

cpv. 1

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

cpv. 2

In caso di successiva reperibilità del proprietario e del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 - Morte dell'animale

cpv. 1

In caso di morte dell'animale, dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

cpv. 2

La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati designata dal Cantone entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 - Sanzioni

cpv. 1

Le infrazioni alla presente Ordinanza, nella misura in cui rientrano nelle competenze del Comune giusta l'art. 21 LCani, sono punite con la multa.

cpv. 2

Il Municipio, riservata l'eventuale applicazione dell'ammonizione per la prima contravvenzione, infligge le multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati; fr. 80.--
- mancata frequenza dei corsi prescritti; fr. 150.--
- mancata identificazione del cane tramite microchip; fr. 80.--
- mancato obbligo di tenuta al guinzaglio; fr. 80.--
- mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane; fr. 200.--
- mancato avviso sulla fuga del cane; fr. 100.--
- mancato uso della museruola; fr. 80.--
- mancata raccolta degli escrementi; fr. 200.--
- mancata neutralizzazione delle deiezioni liquide fr. 100.--
- disturbo della quiete; fr. 100.--
- accesso alle aree vietate; fr. 200.--
- mancata conduzione singola; fr. 200.--
- mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile; fr. 80.--
- mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago. fr. 200.--

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge cantonali e federali vigenti in materia.

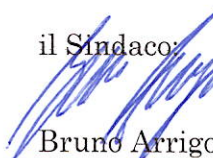
Art. 17 - Abrogazione

La precedente Ordinanza municipale del 2010 è abrogata.

Art. 18 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:  Bruno Arrigoni*

il Segretario:  Umberto Balzaretti



La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali, a norma dell'art. 192 LOC, dal 18 giugno al 18 agosto 2026, ferie giudiziarie incluse.

Contro la modifica all'art. 11 cpv. 1 seconda frase, rispettivamente la relativa multa di cui all'art. 15 cpv. 2 della presente Ordinanza, è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione suindicato.